

Sentenza Commissariale 4 – 14 febbraio 1931

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nell'Italia centrale, sedente in Roma, Via Vittoria Colonna n. 27, ha resa la seguente sentenza nella causa vertente tra Pietrini Luigi fu Giacomo, Pietrini Giustino fu Giacomo, Travaglini Giovanni fu Gaspare, Travaglini Domenico fu Gaspare, Travaglini Angelo di Francesco, Di Biagio Luigi fu Domenico e Di Biagio Emilio fu Domenico, elettivamente domiciliati in via Crescenzio n. 2, nello studio dell'avv. Antonio Sante Martorelli dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura 19 febbraio 1927 i primi sei, e 2 marzo 1927 notaio Cavicchioni di Roma il settimo e l'Università agraria di Veiano in persona del Commissario prefettizio agronomo Alberto Senzadenari, elettivamente domiciliato in via Savoia n. 84, presso lo studio dell'avv. Guido Viscogliosi dal quale è rappresentato con delega in calce alla citazione debitamente autenticata.

Con sentenza del 15 dicembre 1927, il Commissario, ritenuta pacifica l'esistenza degli usi di semina e legnatico e dichiarato non applicabile alla specie il citato art. 9 del R. decreto 1891, ordinò che a cura degli attori fossero esibiti gli atti necessari per dimostrare che l'uso civico di pascolo (del quale essi noi disconoscevano l'originaria esistenza) fosse stato già affrancato.

Riprodottasi la lite, con sentenza del 16 luglio 1928, fu riconosciuto che il pascolo era già stato regolarmente affrancato; furono liquidati gli usi civici di semina e legnatico, assegnandosi all'Università agraria nella tenuta Crete una quota di terre corrispondente al valore di due ottavi, e sulla tenuta Valle Troia una quota corrispondente al valore di un ottavo fu incaricato il perito Paolo Manoni di eseguire la stima dei fondi e distaccarne le quote assegnate all'Università agraria, redigendo la pianta planimetrica e apponendo i termini divisorii; furono riservati i provvedimenti sulle spese.

Il perito depositò la sua relazione il 6 maggio 1929 e con ricorso dell'11 dicembre 1930 gli attori chiesero la fissazione dell'udienza per i provvedimenti definitivi, che fu difatti fissata con decreto dello stesso giorno.

Presentatesi le parti, gli attori chiesero l'omologazione e della perizia con i provvedimenti consequenziali e la condanna dell'Università agraria alle spese del giudizio.

Il rappresentante dell'Università agraria aderì all'omologazione della perizia e si rimise alla giustizia del Commissario alle spese.

Osserva che dalla perizia Manoni risulta che dalla tenuta Crete, la quale ha una estensione totale di ettari 323.66.60, ed un valore di L. 520.065.60, fu distaccata a favore dell'Università agraria una estensione di ettari 83 avente un valore di L. 130.016,40, corrispondente ai 2/8 dell'intero, e dalla tenuta Valle Troia, estesa ettari 481.43,90 e valutata per L. 736.458,50, fu staccata a favore dell'Università agraria una quota di ettari 63,50 avente il valore di L. 92.057,31 che corrisponde all'ottavo intero. Del distacco fu eseguita pianta planimetrica e furono apposti i segni divisorii.

Osserva che le parti non sollevarono alcuna obiezione sulla stima delle terre e sulle operazioni di distacco e non si ha motivo per sollevarne di ufficio, sicché la perizia deve omologarsi e deve ordinarsi che le parti si immettano in possesso delle rispettive quote, delle quali avranno in poi rispettivamente l'esclusiva proprietà.

Osserva che è giusto porre a carico dell'Università agraria le spese delle precorse fasi del giudizio, nelle quali essa riportò soccombenza, e possono dichiararsi compensate quelle dello stadio attuale. Ma devono mettersi a carico comune delle parti in proporzione del valore delle rispettive quote — come spese necessarie di divisione — quelle della perizia, della presente sentenza e degli atti successivi fino all'immissione in possesso.

P. Q. M.

il Commissario Regionale provvedendo definitivamente in seguito alle precedenti decisioni del 15 dicembre 1927 e del 16 luglio 1928, omologa la perizia presentata dal geometra Paolo Manoni con la pianta allegata ed ordina che le parti si immettano in possesso delle rispettive quote.

Condanna l'Università agraria di Veiano in favore degli attori alle spese del giudizio sino alla sentenza del 16 luglio 1928 e sua notifica.

Mette a carico delle parti, in proporzione del valore delle rispettive quote, le spese della perizia, quelle della presente sentenza ed atti successivi, fino all'immissione in possesso.

Dichiara compensata ogni altra spesa.

Roma, 4 febbraio 1931 – Anno IX.

Il R. Commissario Regionale: P. BARCELLONA

Il Segretario: A. RICCELLI

La presente sentenza è stata letta e pubblica dal sottoscritto segretario all'udienza del 14 febbraio 1931 – Anno IX. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrata a Roma il 16 febbraio 1931 – Anno IX, vol. 518, n. 6164, Atti giudiziari, Esatte L. 10,19 dal segretario. Il Procuratore superiore: PUGNO